



# COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

## Provincia di Lecce

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 30-06-2020

Oggetto **Approvazione aliquote nuova IMU 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **17:00**, nella Sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

CASALUCI ROBERTO	P	AVENTAGGIATO ILARIA	P
PATICCHIO PAOLO	P	PENSA SALVATORE	A
ZACHEO ANTONIO	P	MELELEO PIERLUIGI	P
ZACHEO PIERPAOLO	P	MONTE ANNA CHIARA	A
MACRI' DELIA	P	PATISSO MICHELE	P
MANGIA MAURIZIO	P	ZAMINGA SERGIO	A
PENSA VALERIA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, il PRESIDENTE Sig. ZACHEO ANTONIO assume la presidenza, con l'assistenza del Segretario Comunale Caputo Cosimo dichiarando aperta la seduta.

#### Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000

Regolarità tecnica

PARERE: **Favorevole**

Data: 19-06-2020

Il Responsabile del servizio  
**Lecci Adriana**

Regolarità Contabile

PARERE: **Favorevole**

Data: 19-06-2020

Il Responsabile di Ragioneria  
**Lecci Adriana**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE	Tipo di immobile		
	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Vista la deliberazione G.C. nr. 24 del 12/03/2020 ad oggetto: “*aggiornamento valori aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2020*”;

VISTE le aliquote IMU e TASI 2019 come segue:

		IMU 2019	Quota Stato	TASI 2019	TOT.2019
Area fabbricabile		10,6	0	0	10,6
Fabbricato generico con rendita		10,6	0	0	10,6
Fabbricato inagibile	Riduzione base Imponibile 50%	10,6	0	0	10,6
Fabbricato rurale uso strumentale		0	0	1	1
Abitazione principale a1/a8/a9	Detrazione € 200,00	4	0	0	4
Pertinenza a1/a8/a9		4	0	0	4
Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (contratto registrato)	Riduzione base Imponibile del 50%	10,6	0	0	10,6
per una unita' immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia dai residenti all'estero iscritti A.I.R.E. del Comune di Castrignano de' Greci		7,6	0	0	7,6
Categoria d1/d2/d3/d4/d5/d7/d8/d9		10,6	7,6	0	10,6
Terreno agricolo	ESENTE	0	0	0	0

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

		TOT.2019	IMU 2020
Area fabbricabile		10,6	10,8
Fabbricato generico con rendita		10,6	10,8
Fabbricato inagibile	Riduzione base Imponibile 50%	10,6 (da applicare su base Imponibile ridotta del 50%)	10,8 (da applicare su base Imponibile ridotta del 60%)
Fabbricato rurale uso strumentale		1	1
Abitazione principale a1/a8/a9	Detrazione € 200,00	4	4
Pertinenza a1/a8/a9		4	4
Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (contratto registrato)	Riduzione base Imponibile del 50%	10,60 (da applicare su base Imponibile ridotta del 50%)	10,80 (da applicare su base Imponibile ridotta del 60%)
per una unita' immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia dai residenti all'estero iscritti A.I.R.E. del Comune di Castrignano de' Greci		7,6	7,6
Categoria d1/d2/d3/d4/d5/d7/d8/d9		10,6	10,8
Terreno agricolo	ESENTE	0	0

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

CONSIDERATO che con il Decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid –19” il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

VISTO l’art. 177 del decreto Rilancio, dl 34/2020 che esenta dal pagamento della prima rata IMU 2020, i seguenti immobili:

- alberghi e pensioni (categoria catastale D2);
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
- stabilimenti termali;
- agriturismo;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- residence;
- campeggi.

Evidenziato che la cancellazione della prima rata, a norma del citato DL 34/2020, comprende anche gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali a condizione che i proprietari di queste strutture siano anche i gestori degli immobili, e pertanto l’esclusione non riguarda, quindi, l’immobile di proprietà di un soggetto che viene locato a un altro soggetto per l’esercizio dell’attività turistica, in quest’ultimo caso, il proprietario è tenuto a versare l’imposta;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

SENTITA la relazione dell’Assessore Macri;

SENTITO l’intervento del Consigliere Meleleo che, dichiara il voto contrario del suo gruppo in quanto non sono previste riduzioni della tassazione;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 8 del 22.06.2020, Prot. 4620 del 22.06.2020;

Con voti favorevoli n. 8 e n.2 contrari (Meleleo – Patisso), espressi in forma palese per alzata di mano,

### **D E L I B E R A**

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020;

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

3. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:



		TOT.2019	IMU 2020
Area fabbricabile		10,6	10,8
Fabbricato generico con rendita		10,6	10,8
Fabbricato inagibile	Riduzione base Imponibile 50%	10,6 (da applicare su base Imponibile ridotta del 50%)	10,8 (da applicare su base Imponibile ridotta del 60%)
Fabbricato rurale uso strumentale		1	1
Abitazione principale a1/a8/a9	Detrazione €	4	4
Pertinenza a1/a8/a9	200,00	4	4
Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (contratto registrato)	Riduzione base Imponibile del 50%	10,60 (da applicare su base Imponibile ridotta del 50%)	10,80 (da applicare su base Imponibile ridotta del 60%)
per una unita' immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia dai residenti all'estero (iscritti A.I.R.E. del Comune di Castrignano de' Greci)		7,6	7,6
Categoria d1/d2/d3/d4/d5/d7/d8/d9		10,6	10,8
Terreno agricolo	ESENTE	0	0

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre,

con apposita votazione con n.8 voti favorevoli e n. 2 contrari;

### D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE  
F.to ZACHEO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Caputo Cosimo

---

Si certifica, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 02-07-2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art.124, comma 1. D.Lgs 267/2000.

Castrignano de' Greci 02-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Caputo Cosimo

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Castrignano de' Greci 02-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Caputo Cosimo

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che la presente Deliberazione:
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02-07-2020 al 17-07-2020 come prescritto dall' art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-06-2020:
  - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
  - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs 267/2000)

Castrignano de' Greci 02-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Caputo Cosimo